



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI POZZUOLI

Ordinanza n. 30/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

VISTA: la propria Ordinanza n.39/2012 in data 31.05.2012 avente ad oggetto la definizione delle tabelle minime di armamento delle unità da pesca;

VISTA: la Circolare Titolo Personale Marittimo – Serie: Tabelle di Armamento n.001 emanata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto in data 20.10.2010 e recante le *“Linee Guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione INO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.995 (23)”*, con cui sono state abrogate le previgenti circolari in data 02.06.1992 e 23.04.1996 dell’allora competente Direzione Generale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

TENUTO CONTO: della nota prot.n.06/18 in data 09.03.2018 delle Associazioni di categoria rappresentate dall’Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento Campania, con la quale è stata richiesta una rivisitazione dei provvedimenti che disciplinano la consistenza delle tabelle minime di armamento per le unità adibite alla pesca con il sistema *“a circuizione”* segnatamente e limitatamente ad un distinguo tra le unità da pesca che esercitano l’attività con l’attrezzo circuizione con chiusura meccanica (codice internazionale identificativo PS) e l’attrezzo circuizione senza chiusura (codice internazionale identificativo LA);

VISTA: la nota prot.n.6680 in data 16.04.2018 della Capitaneria di porto di Napoli;

VISTO: il verbale in data 19.04.2018 a margine della riunione convocata da quest’Ufficio Circondariale marittimo tra le Associazioni di categoria e le Sigle Sindacali interessate;

VISTI: gli artt.317 e 1221 del Codice della Navigazione, nonché gli artt.59 e 426 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima);

RITENUTO OPPORTUNO: apportare specifiche modifiche e distinguo all’Ordinanza sopra richiamata al fine di conformare la stessa alla realtà locale per quanto attiene le disposizioni in materia di tabelle minime di armamento per le unità sopracitate ed in particolare per quelle che esercitano l’attività di pesca con le reti a circuizione senza chiusura (codice internazionale identificativo LA) di stazza inferiore, di massima, alle 10 T.S.L., senza gru di sollevamento, ausilio di barca d’appoggio e fonti luminose ed abilitate alla pesca costiera locale;

ORDINA

Art. 1

(Modifica dell'art.2 dell'Ordinanza n.39/2012 in data 31.05.2012)

L'art.2 dell'Ordinanza del Capo del Circondario marittimo di Pozzuoli n.39/2012 in data 31.05.2012 è sostituito dal seguente:

Art.2

Le tabelle minime di cui al precedente articolo 1 sono così integrate e modificate:

- *qualora l'attività di pesca programmata superi le 24 (ventiquattro) ore consecutive deve essere imbarcato n.1 (uno) marittimo con la qualifica iniziale, in aggiunta ai marinai previsti;*
- *per le unità che esercitano l'attività di pesca con le reti a circuizione a chiusura meccanica (codice internazionale identificativo PS), la tabella minima, fatte salve eventuali limitazioni imposte dalle certificazioni di sicurezza, è di n.6 (sei) marittimi: comandante, n.1 (uno) motorista, n.2 (due) marinai, n.1 (uno) giovanotto di macchina/all. motorista e n.1(uno) mozzo;*
- *per le unità che esercitano l'attività di pesca con le reti a circuizione senza chiusura (codice internazionale identificativo LA), la tabella minima, fatte salve eventuali limitazioni imposte dalle certificazioni di sicurezza, è di n.3 (tre) marittimi: n.1 (uno) conduttore, n.1 (uno) marinaio motorista e n.1 (uno) marittimo di coperta; ovvero n.1 (uno) conduttore anche con titolo di macchina e n.2 (due) marittimi di coperta qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona poppiera compreso il verricello;*
- *il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di unità fino a 100 GT, ai sensi della Legge n.81 del 11.03.2006;*
- *il motorista abilitato può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati a bordo di unità fino a 100 GT, ai sensi della Legge n.81 del 11.03.2006.*

Art. 2

(Disposizioni finali)

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Pozzuoli, 26.04.2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco RUBERTO



ORDINA

Art. 1

(Modifica dell'art.2 dell'Ordinanza n.39/2012 in data 31.05.2012)

L'art.2 dell'Ordinanza del Capo del Circondario marittimo di Pozzuoli n.39/2012 in data 31.05.2012 è sostituito dal seguente:

Art.2

Le tabelle minime di cui al precedente articolo 1 sono così integrate e modificate:

- *qualora l'attività di pesca programmata superi le 24 (ventiquattro) ore consecutive deve essere imbarcato n.1 (uno) marittimo con la qualifica iniziale, in aggiunta ai marinai previsti;*
- *per le unità che esercitano l'attività di pesca con le reti a circuizione a chiusura meccanica (codice internazionale identificativo PS), la tabella minima, fatte salve eventuali limitazioni imposte dalle certificazioni di sicurezza, è di n.6 (sei) marittimi: comandante, n.1 (uno) motorista, n.2 (due) marinai, n.1 (uno) giovanotto di macchina/all. motorista e n.1 (uno) mozzo;*
- *per le unità che esercitano l'attività di pesca con le reti a circuizione senza chiusura (codice internazionale identificativo LA), la tabella minima, fatte salve eventuali limitazioni imposte dalle certificazioni di sicurezza, è di n.3 (tre) marittimi: n.1 (uno) conduttore, n.1 (uno) marinaio motorista e n.1 (uno) marittimo di coperta; ovvero n.1 (uno) conduttore anche con titolo di macchina e n.2 (due) marittimi di coperta qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona poppiera compreso il verricello;*
- *il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di unità fino a 100 GT, ai sensi della Legge n.81 del 11.03.2006;*
- *il motorista abilitato può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati a bordo di unità fino a 100 GT, ai sensi della Legge n.81 del 11.03.2006.*

Art. 2

(Disposizioni finali)

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Pozzuoli, 26.04.2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco RUBERTO



